

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14  
Incarto n. 211.1/18\_2024

Losanna, 24 aprile 2024

## Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 18 marzo 2024 ([8C 438/2023](#))

### **Prestazioni transitorie per disoccupati anziani: il dispendio eccessivo di sostanza prima della nascita del diritto alle prestazioni non viene preso in considerazione**

***A differenza di quanto avviene per le prestazioni complementari, nella decisione in merito al diritto di percepire le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani non deve essere tenuto conto del fatto che l'assicurato abbia in precedenza fatto un dispendio eccessivo della propria sostanza. Il Tribunale federale respinge un ricorso della Cassa di compensazione del Canton Ticino.***

Nel settembre 2022, un assicurato del Canton Ticino ha chiesto il versamento di prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha respinto la domanda dato che nel corso dei circa diciotto mesi precedenti la presentazione della richiesta, l'interessato aveva speso, senza fornire alcuna spiegazione, più di 120'000 franchi degli averi di libero passaggio versategli dalla cassa pensioni. Secondo la Cassa, andava considerata una rinuncia volontaria alla sostanza per dispendio eccessivo, per l'importo di 71'000 franchi. Tenendo conto di questo importo, la sostanza del richiedente risultava essere superiore alla soglia di 50'000 franchi. Nel 2023 il Tribunale cantonale del Canton Ticino ha accolto il ricorso dell'assicurato; secondo la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPDT), entrata in vigore il 1° luglio 2021, il dispendio eccessivo della sostanza deve essere computato solo se si è verificato a partire dal momento in cui è nato il diritto alle prestazioni transitorie. Nella fattispecie, non era questo il caso, dato che il diritto del

richiedente è in principio nato solo dopo l'esaurimento del suo diritto all'indennità di disoccupazione, alla fine di novembre 2022. Il caso è stato rinviato alla Cassa di compensazione per nuova decisione.

Il Tribunale federale respinge il ricorso della Cassa di compensazione. Quest'ultima aveva tra l'altro sostenuto che la sentenza del Tribunale cantonale provocherebbe problemi di coordinamento tra le prestazioni transitorie e quelle complementari. Secondo il Tribunale federale, era chiara intenzione del legislatore armonizzare il più possibile il sistema delle prestazioni transitorie con quello delle prestazioni complementari. La giurisprudenza sviluppata in materia di prestazioni complementari può quindi in linea di principio rappresentare un ausilio all'interpretazione delle disposizioni sulle prestazioni transitorie. Tuttavia, è necessario fare un'eccezione nel caso di rinuncia volontaria alla sostanza in caso di dispendio eccessivo. Conformemente all'articolo 13 capoverso 3 LPTD, solo il periodo a partire dalla data in cui nasce il diritto alle prestazioni transitorie è decisivo a tale riguardo. Non esiste una clausola di retroattività come previsto in ambito di prestazioni complementari; nel caso delle prestazioni complementari, il dispendio eccessivo di sostanza viene computato anche se si è verificato nei dieci anni che precedono la nascita del diritto alla rendita AVS.

**Contatto:** Peter Josi, Incaricato per i media  
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00  
E-mail: [presse@bger.ch](mailto:presse@bger.ch)

**Osservazione:** Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 24 aprile 2024 sul sito [www.tribunale-federale.ch](http://www.tribunale-federale.ch): *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo [8C\\_438/2023](#).*